

CAMB/2015/46 del 29 settembre 2015

CONSIGLIO D'AMBITO

Oggetto: Servizio Idrico Integrato: scelta della forma di gestione e avvio della procedura di affidamento nel bacino territoriale di Reggio Emilia.

Il Presidente
F.to Virginio Merola

parere di regolarità tecnica
Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

CAMB/2015/46

CONSIGLIO D'AMBITO

L'anno **2015** il giorno 29 del mese di settembre presso la sala riunioni della sede di ATERSIR, V.le Aldo Moro 64 - Bologna, si è riunito il Consiglio d'Ambito, convocato con lettera PG/AT/2015/6559 del 29 settembre 2015.

Sono presenti i Sigg.ri:

| | | ENTE | | | P/A |
|---|----------------------|---------------------------|----|------------|-----|
| 1 | Casadio Claudio | Provincia di Ravenna | RA | Presidente | P |
| 2 | Castellani Giancarlo | Comune di Fidenza | PR | Assessore | P |
| 3 | Dosi Paolo | Comune di Piacenza | PC | Sindaco | P |
| 4 | Giannini Stefano | Comune di Misano A. | RN | Sindaco | P |
| 5 | Merola Virginio | Comune di Bologna | BO | Sindaco | P |
| 6 | Reggianini Stefano | Comune di Castelfranco E. | MO | Sindaco | P |
| 7 | Tagliani Tiziano | Comune di Ferrara | FE | Sindaco | A |
| 8 | Tutino Mirko | Comune di Reggio Emilia | RE | Assessore | P |
| 9 | Zaccarelli Nevio | Comune di Forlì | FC | Assessore | A |

Il Presidente Merola dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno:

OGGETTO: Servizio Idrico Integrato: scelta della forma di gestione e avvio della procedura di affidamento nel bacino territoriale di Reggio Emilia.

Premesso che:

- ✓ l'art 3 bis del D.lgs. n. 138/2011 e s.m.i ha previsto che *“a tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012 [...]”*;
- ✓ in ottemperanza a quanto disposto dal predetto decreto legislativo, la Regione Emilia-Romagna ha provveduto con L.R. n. 23/2011 a:
 - individuare l'intero territorio regionale quale ambito territoriale ottimale;
 - istituire, con decorrenza 1 gennaio 2012, l'Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, disponendo il subentro della stessa in tutti i rapporti giuridici delle sopresse forme di cooperazione e, pertanto, anche nei contratti con i precedenti gestori nei rispettivi bacini di affidamento;
 - determinare gli organi dell'Agenzia tra cui i Consigli locali e il Consiglio d'Ambito assegnando ai primi le funzioni di individuare, anche aggregandoli, i bacini di affidamento, nelle more del riallineamento delle scadenze delle attuali gestioni e di proporre al Consiglio d'Ambito la forma di gestione dei servizi medesimi e al secondo l'approvazione, tra l'altro, del Piano d'Ambito e l'assunzione delle decisioni finali in ordine alle modalità di affidamento dei servizi;

- ✓ le gestioni del Servizio Idrico Integrato (SII) nella provincia di Reggio Emilia, affidate da AATO 3 Reggio Emilia, cui questa Agenzia è subentrata, risultano scadute come di seguito indicato:
 - AST SRL Unipersonale nel Comune di Toano – 31/12/2010
 - IREN SpA sul restante territorio provinciale – 20/12/2011
- ✓ le gestioni suddette proseguono a tutt'oggi in regime di proroga tecnica trattandosi di servizi essenziali alla collettività e dunque non suscettibili di interruzione;

richiamati:

- l'art. 147 comma 2 bis del D.lgs. n. 152/2006 come introdotto dal D.l. n. 133/2014, in base al quale, qualora l'ambito territoriale ottimale del SII sia l'intero territorio regionale è consentito l'affidamento ad un gestore unico in ambiti comunque non inferiori ai territori provinciali o delle città metropolitane;
- l'art. 34, c. 20 del d.l. n. 179/2012 e s.m.i. in base al quale per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste;
- l'art. 3-bis, comma 1-bis del D.L. 13/08/2011, n. 138 che prevede che siano gli enti di governo d'ambito ad effettuare l'affidamento tramite la relazione prescritta dall'articolo 34, comma 20, del D.l. n. 179/2012 s.m.i., dando conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e motivandone le ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio. La relazione deve, inoltre, comprendere un Piano Economico-Finanziario che contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti. Nel caso di affidamento *in house*, il Piano deve inoltre contenere la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio, inoltre gli Enti locali proprietari devono procedere, contestualmente all'affidamento, ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario *in house*;
- le ulteriori disposizioni previste dall'art. 172, c. 1 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i, secondo cui gli Enti di governo degli ambiti che non abbiano provveduto, sono tenuti entro il termine del 30/09/2015, a redigere il Piano d'Ambito, a scegliere la forma di gestione e ad avviare le relative procedure di affidamento; il medesimo articolo 172, al c. 4 prevede, in caso di inadempienza al predetto termine, l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Presidente della Regione che pone le relative spese a carico dell'Ente di governo dell'ambito, determina le scadenze dei singoli adempimenti procedurali e avvia, entro trenta giorni, le procedure di affidamento; l'articolo in parola inoltre, quale specifica sanzione, dispone la responsabilità erariale dell'Ente di governo i cui costi di funzionamento riconosciuti in tariffa verrebbero azzerati per tutta la durata temporale dell'esercizio dei poteri sostitutivi;

richiamati inoltre

- ✓ la Delibera n. 412/2013/R/IDR del 26.9.2013 dell'Autorità di regolazione per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) con cui si avviava un procedimento per la predisposizione di una più "convenzioni tipo" per l'affidamento del Servizio Idrico Integrato con una durata prevista di 180 giorni;

- ✓ la Delibera n. 465/2014/R/IDR dell'AEEGSI che prorogava al 30 giugno 2015 il termine per la conclusione del procedimento di cui alla deliberazione 412/2013/R/IDR, ampiamente disatteso;
- ✓ il Documento di consultazione 171/2014/R/idr, AEEGSI in cui venivano dettati orientamenti per la predisposizione di schemi di convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra ente affidante e soggetto gestore dei servizi idrici, con termine previsto al 12.5.2014;
- ✓ il Documento di consultazione 274/2015/R/idr, AEEGSI con cui veniva avviato un procedimento per la predisposizione di una o più convenzioni tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato, con termine previsto al 10.7.2015;
- ✓ la proposta di Convenzione di Affidamento per il Servizio Idrico Integrato predisposta dall'ANEA (Associazione Nazionale Autorità ed Enti d'Ambito) in data 30.6.2015 e trasmessa all'AEEGSI, nell'ambito della procedura di consultazione 274/2015/R/idr sopra richiamata;
- ✓ la Delibera 643/2013/R/IDR, dell'Autorità di regolazione per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) che ha approvato, a compimento del primo periodo regolatorio 2012 – 2015, il Metodo Tariffario Idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015 e disciplinato anche il calcolo del valore residuo del gestore del S.I.I, in particolare all'articolo 33.1 dell'Allegato A (*Valore residuo del gestore del SII, VR^a*);

ritenuto che:

- la definizione della Convenzione tipo di gestione da parte dell'Autorità in questo settore risulta di particolare rilevanza per lo sviluppo delle discipline, che completano il quadro regolatorio, finalizzate al perseguimento degli obiettivi organizzativi e strutturali sanciti dalla legge;
- la definizione del valore residuo al gestore uscente sia di fondamentale importanza ai fini della procedura di nuovo affidamento;

viste:

- le Convenzioni per la gestione del Servizio Idrico Integrato stipulate in data 30/06/2003 rispettivamente tra ATO3 Reggio Emilia e l'Azienda AST di Toano - successivamente più volte prorogata - e tra ATO3 Reggio Emilia e AGAC S.p.A. (oggi IREN S.p.A);
- la deliberazione del Consiglio locale di Reggio Emilia n. 2 del 26/03/2013 con cui sono stati confermati i bacini di affidamento del SII già esistenti e corrispondenti al territorio del Comune di Toano e a tutto il restante territorio provinciale, proponendo, solo per quest'ultimo, l'affidamento diretto ad una società *in house*, previa indagine volta a valutare la fattibilità tecnico-economica della gestione;
- la deliberazione del Consiglio Locale n. 2 del 17 aprile 2014 con cui è stato approvato il Programma degli Interventi per il quadriennio 2014-2017;
- la comunicazione AT/2014/0008154 del 30/12/2014 che, al fine di garantire il rispetto della suddetta normativa, fornisce al Consiglio locale un preciso cronoprogramma per le attività di competenza,
- la propria deliberazione assunta in data odierna di approvazione del Piano d'ambito del servizio idrico integrato per la provincia di Reggio Emilia, predisposto nel rispetto della normativa vigente;

richiamate le proprie comunicazioni prot. AT/2015/6166 del 09/09/2015 e prot. AT/2015/6510 del 25/09/2015 relative all'avvio dei procedimenti preordinati all'individuazione dei beni strumentali al servizio idrico integrato del bacino di Reggio Emilia (classificazione e prima valorizzazione dei

beni destinati all'esercizio del servizio che saranno trasferiti al gestore subentrante) ed alla definizione del valore residuo che dovrà essere corrisposto ai gestori uscenti;

considerato che:

- allo stato l'Agenzia ha definito il valore dei cespiti diretti ed indiretti imputati al SII al 31.12.2014 e valorizzati al 31.12.2015, nonché il valore degli investimenti previsti per l'esercizio 2015 e quello del Fondo Ripristino Beni di Terzi (FRBT rivalutato al 31.12.2015), finalizzati alla determinazione del valore residuo da versare al gestore uscente per le gestioni scadute della provincia di Reggio Emilia;
- tali valori devono necessariamente essere rivalutati e aggiornati prima della pubblicazione degli atti finalizzati all'affidamento del SII - sia tenendo conto del valore degli investimenti effettivamente realizzati, sia a seguito del contraddittorio col gestore;

ritenuto di disporre l'avvio delle procedure di affidamento del servizio, sulla base della proposta del Consiglio locale di cui alla citata deliberazione n. 2/2013, secondo il regime in house providing per il bacino reggiano, rideterminato *ex lege* in coincidenza con l'intera provincia, previa verifica da parte del Consiglio locale e dei Comuni del territorio provinciale delle condizioni di fattibilità tecnico-economica richiamate nella stessa deliberazione, da completarsi entro il 31/12/2015, disponendo contestualmente che, in assenza di tale verifica o del suo esito positivo, verranno avviate le procedure di affidamento mediante gara per la concessione a terzi del Servizio idrico integrato per il bacino territoriale di Reggio Emilia;

dato atto che lo stesso non comporta impegni di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

considerato che il presente provvedimento riveste carattere di urgenza, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs n. 267/2000, al fine di dare attuazione tempestiva a precisi obblighi di legge anche allo scopo di evitare l'applicazione delle sanzioni previste a carico dell'Ente di governo;

a voti palesi e favorevoli,

DELIBERA

1. di disporre l'avvio della procedura di affidamento del Servizio Idrico Integrato per l'intero territorio provinciale, individuato in ottemperanza al dettato normativo ex art. 147, c. 2 bis del D.lgs. n. 152/2006 quale perimetro di affidamento del servizio, secondo il regime in house providing, in coerenza con la deliberazione del Consiglio Locale di Reggio Emilia n. 2/2013 previa verifica da parte del Consiglio locale e dei Comuni del territorio provinciale delle condizioni di fattibilità tecnico/economica richiamate nella stessa deliberazione, da completarsi entro il 31/12/2015;
2. di disporre che, qualora entro la fine del corrente anno l'Agenzia non sia in possesso della documentazione necessaria per le valutazioni di competenza, con particolare riferimento alla sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, agli specifici obblighi disposti dalle leggi nazionali per tale tipo di affidamento e alla sostenibilità tecnico-economica del progetto societario, si darà avvio alla procedura di

gara per la concessione a terzi del Servizio Idrico Integrato per il bacino territoriale di Reggio Emilia;

3. di dare mandato al Direttore di svolgere l'attività necessaria alla definizione del valore residuo dei beni strumentali al servizio per le gestioni scadute della provincia di Reggio Emilia, AST SRL Unipersonale nel Comune di Toano e IREN SpA sul restante territorio provinciale, da riportare negli atti della procedura di affidamento di cui alla presente deliberazione, attraverso i procedimenti di cui alle note PG/2015/6166 e 6510, nonché all'aggiornamento del medesimo valore alla data di effettivo subentro del nuovo soggetto affidatario del servizio;
4. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D. Lgs. n. 267/2000 per le ragioni d'urgenza motivate in premessa.

Approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Virginio Merola

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Bologna, 14 ottobre 2015

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna